



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Bozza del decreto istitutivo della "cabina di regia nazionale di coordinamento", L. n. 296/06, art. 1, comma 1156, lett. a).

La bozza del presente decreto ministeriale, concernente l'istituzione di una Cabina di regia sull'emersione del lavoro irregolare, è stata predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successivamente inviata, in data 8 giugno 2007, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome al fine di acquisire il parere della Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La prima riunione a livello tecnico, per l'esame del provvedimento, è stata convocata per il giorno 4 luglio 2007 presso la sede della predetta Conferenza e prevede la partecipazione di tutte le Amministrazioni interessate alla tematica in esame.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

- VISTO l'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, con compiti di analisi, promozione, attuazione e coordinamento delle iniziative in materia di emersione del lavoro non regolare e sviluppo locale;
- VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Norme per incentivare l'emersione dall'economia sommersa";
- VISTA la legge 23 aprile 2002, n. 73, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare";
- VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 266 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

- VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 che prevede, tra l'altro, che il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto;
- VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 agosto 2003, n. 30;
- VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con la quale, fra l'altro, è stato individuato il "Ministero del lavoro e della previdenza sociale";
- VISTO l'articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge (finanziaria 2007)" che dispone, fra l'altro, che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale venga istituita una Cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del lavoro sommerso (CLES);
- CONSIDERATA la complessiva azione di contrasto al lavoro irregolare che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche attraverso le azioni condotte dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, conduce sul territorio nazionale, sia con riferimento ad iniziative di prevenzione ed informazione, sia in relazione ad azioni di controllo e vigilanza;
- CONSIDERATA l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione alla citata Cabina di regia e l'apporto di qualificati contributi;
- SENTITA la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del _____ ;
- SENTITE le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro nella riunione del 23 marzo 2007;

DECRETA

Art. 1

1. È istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare.

2. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.

Art. 2

1. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero dal Sottosegretario di Stato dal medesimo delegato, ed è composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:

- a) Ministero dell'interno;
- b) Ministero della solidarietà sociale;
- c) Dipartimento per i diritti e le pari opportunità;
- d) Ministero dell'economia e delle finanze;
- e) Ministero dello sviluppo economico;
- f) la Consigliera nazionale di parità;
- g) Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- h) Unione delle province d'Italia (UPI);
- i) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- l) Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- m) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- n) Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;
- o) i Direttori generali della Direzione generale del mercato del lavoro, della Direzione generale per l'attività ispettiva e della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il presidente del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) cinque rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con riferimento ai settori merceologici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione;
- q) tre rappresentanti di enti ed organismi afferenti al Terzo Settore e all'associazionismo di protezione sociale individuati, in ragione della comprovata rilevanza dell'impegno a livello

nazionale in attività di lotta e prevenzione dei fenomeni mafiosi e in azioni di solidarietà e di assistenza nei confronti delle vittime del lavoro forzato e del grave sfruttamento lavorativo, con decreto triennale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Ai lavori della Cabina di regia possono essere inviati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati, rappresentanti di amministrazioni, di regioni, di enti locali, del mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore, nonché rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.

3. Il Presidente della Cabina di regia esercita, in tale qualità, anche i compiti di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come attribuitigli dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2003 n. 343.

Art. 3

1. Il Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, svolge attività di elaborazione dei piani e delle politiche in materia di emersione del lavoro non regolare tenendo conto della specificità dei settori e dei territori individuati dalla Cabina di Regia, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Per lo svolgimento delle analisi e delle valutazioni di competenza, anche al fine di ricostruire un quadro complessivo delle politiche di emersione, trasversale alle competenze di tutti gli enti ed organi interessati, la Cabina di regia può richiedere alle amministrazioni interessate informazioni generali, anche di carattere statistico, su materie inerenti la situazione occupazionale ed economica nei territori, e sui risultati delle attività svolte dai singoli enti. A tal fine, può sentire periodicamente i CLES, ai quali può chiedere notizie ed informazioni relativamente alle situazioni di interesse della provincia di riferimento.

3. La Cabina di regia può acquisire dalla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in relazione a situazioni o problematiche particolari, relazioni specifiche con riferimento ad attività di vigilanza già posta in essere a livello territoriale.

4. La Cabina di regia, al fine di fronteggiare situazioni di commistione tra lavoro sommerso o irregolare e fenomeni di criminalità organizzata, può individuare forme di collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari di cui alla legge 1° ottobre 1996, n. 509 e con la Direzione nazionale antimafia, anche al fine di condividere e confrontare strategie e piani di intervento.

5. L'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, e l'Agenzia di Italia Lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, nei rispettivi ambiti di competenza, offrono consulenza ed assistenza tecnico-scientifica alla Cabina di Regia nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 4

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale di una Segreteria Tecnica composta dal personale in servizio presso le Direzioni Generali di cui alla lettera o), comma 1, articolo 2 del presente decreto. La sede e la dotazione organica sono individuate con successivo decreto ministeriale.

Art. 5

1. Ai componenti della Cabina di regia ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

2. Dall'attuazione del presente provvedimento non possono derivare nuovi od ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.